

**REGIONE
MARCHE**

**GIORNATA
DELLA
TRASPARENZA**
6 luglio 2018

ERAP MARCHE
Sala Li Madou,
Palazzo Li Madou



ERAP MARCHE

- L'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche (ERAP) è stato istituito con la legge regionale 4-6-2012, n. 18 a decorrere dal 1° gennaio 2013; esso è subentrato, nei rapporti in corso, agli ERAP provinciali (EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI – IACP), soppressi alla stessa data.
- L'ERAP Marche è un Ente pubblico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

LE FUNZIONI DELL'ERAP

A norma dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2012, che ha sostituito l'art. 26 della legge regionale n. 36/2005, l'ERAP esercita le funzioni concernenti:

- a) la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sovvenzionata e agevolata;
- b) la gestione del patrimonio immobiliare proprio e di ERP e le attività di manutenzione connesse.

Inoltre l'Ente può svolgere a favore di enti pubblici e privati le seguenti funzioni:

- 1. la gestione del patrimonio immobiliare non di ERP e le attività di manutenzione ad essa connesse;
- 2. la prestazione di servizi tecnici per la gestione delle gare di appalto, per la programmazione, progettazione ed attuazione di interventi edilizi ed urbanistici;
- 3. la prestazione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative, tra cui quella di agenzia per la locazione;
- 4. la prestazione di servizi aggiuntivi agli assegnatari di alloggi ERP, anche nel contesto di insediamenti a proprietà mista.

**IL PATRIMONIO
DELL'ERAP
MARCHE
(IN PROPRIETÀ E
IN GESTIONE)**

PRESIDIO	ALLOGGI IN PROPRIETÀ	ALLOGGI COMUNALI E DI TERZI IN GESTIONE	LOCALI IN PROPRIETÀ O GESTIONE	TOTALE
ANCONA	4143	2054	222	6419
ASCOLI PICENO	1584	539	71	2194
FERMO	902	252	482 ⁽¹⁾	1636
MACERATA	2127	789	139	3055
PESARO-URBINO	2139	950	90	3179
TOTALE	11895	4581	1004	16483

INNESTO DELLA
STRATEGIA DI
PREVENZIONE
DEL FENOMENO
CORRUTTIVO
NELL'AMBITO DEL
CICLO DELLA
PERFORMANCE

- In tal senso si è mosso il direttore dell'ERAP Marche che ha provveduto alla trasposizione degli obiettivi anticorruzione nel Piano della Performance 2018/2020, individuando addirittura uno degli obiettivi strategici di primo livello nell' "Attuazione del PTPC 2018-2020".

Pres. Cons. Min. –
Dipartimento Funzione
Pubblica – Circolare n. 1
del 25/01/2013.
CIVIT delibera n. 72
dell'11/09/2013

*"Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui si riscontri **l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.***

*Le situazioni rilevanti sono **più ampie della fattispecie penalistica** e sono tali da comprendere, anche quelle in cui venga in evidenza un **malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite** ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".*

**IL PIANO PER LA
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER
LA TRASPARENZA**

Se la corruzione consiste nel malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, **l'unico vero modo di combatterla è quello di realizzare una pubblica amministrazione che funzioni.**

Art. 97 Cost.

*«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di **legge**, in modo che siano assicurati il **buon andamento** e la **imparzialità dell'amministrazione**».*

II PTPCT

Il vero obiettivo del piano per la prevenzione è quello di analizzare, progettare e realizzare il **buon funzionamento** dell'Ente.

IL PIANO DELLE PREVENZIONE:

- non deve essere **solo** un adempimento formale;
 - non riguarda solo il responsabile della prevenzione, ma
- è **anche** un adempimento formale;
 - riguarda **tutti**.

LA PREVENZIONE

La prevenzione della corruzione deve essere **trasversale a tutta l'attività** della pubblica amministrazione.

Essa deve essere presente, esplicitamente o meno, in **ogni provvedimento, soprattutto di programmazione** (piano delle oo.pp., piano delle assunzioni, bilanci e rendiconti, programma formativo, piano degli obiettivi e della performance).

PTPCT

OBIETTIVI:

- a) *individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti;*
- b) *prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;*
- c) *prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della precedente lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;*
- d) *definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;*
- e) *definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;*
- f) *individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.*

Il processo di adozione del PTPCT

Il piano viene elaborato dal responsabile della prevenzione, in collaborazione con il Direttore, con i responsabili dei presidi, con i dirigenti e con i referenti di ogni presidio; è successivamente trasmesso agli interlocutori interni (personale dell'Ente) ed esterni (sindacati dei lavoratori, organizzazioni rappresentative dell'utenza, associazioni dei consumatori), per l'acquisizione di suggerimenti ed osservazioni.

Al termine della consultazione, il responsabile della prevenzione apporta le modifiche ed i miglioramenti ritenuti meritevoli di accoglimento e trasmette la proposta del piano al Direttore, il quale lo approva con proprio decreto.

LA GESTIONE DEL RISCHIO

Le attività nell'ambito delle quali il rischio è più elevato, già individuate nei piani precedenti, sono state confermate anche nel Piano triennale 2018-2020:

Area 1: acquisizione e progressione del personale;

Area 2: affidamento di lavori, servizi e forniture;

Area 3: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

Area 4: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

LA GESTIONE DEL RISCHIO

- Le fasi principali della gestione del rischio sono:
 - la mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
 - la valutazione del rischio per ciascun processo;
 - Il trattamento del rischio.
- La mappatura dei processi presenti nel sistema per la qualità dell'Ente (attraverso l'analisi dei processi già presenti nel sistema di qualità e il riesame di quelli già inseriti nei piani precedenti) è stata effettuata con la rielaborazione della documentazione disponibile nel sistema stesso, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, al fine di giungere all'unificazione per tutti i presidi dell'ERAP Marche dei diagrammi di flusso, che scompongono le fasi dei principali processi dell'ERAP. I diagrammi elencati nel PTPCT sono stati approvati dal Direttore con decreto n. 355 del 03.11.2017. In tal modo si è conseguita l'armonizzazione dei processi nell'ambito dei presidi che, precedentemente, continuavano ad operare secondo le prassi esistenti negli ERAP provinciali prima della loro soppressione.

Il trattamento del rischio

- Si confermano anche per il triennio 2018-2020 le misure già adottate negli anni trascorsi, che continuano a produrre i loro effetti e che finora si sono dimostrate abbastanza efficaci, in quanto nel frattempo non è stato rilevato nessun fenomeno corruttivo o di cattiva amministrazione, almeno nell'ambito dei processi per i quali esse sono state individuate.
- **L'applicazione di tali misure è obbligatoria, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste.**

Monitoraggio del PTPCT e delle misure

- Il monitoraggio sarà effettuato:
 - nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità;
 - nella valutazione della performance;
 - da parte del RPCT, mediante i referenti, con ispezioni, richieste di informazioni, ecc.

IL CODICE DI COMPORAMENTO

- Con decreto n. 19 del 30/01/2014 il Direttore adottava il codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'ERAP, sottoposto previamente all'esame dei rappresentanti dei lavoratori ed al COCIV.
- In esso sono indicati i modi di denuncia delle violazioni del codice stesso.
- Tra gli obiettivi della performance del 2017 era compreso l'aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti dell'ERAP Marche al fine di renderlo il più possibile specifico per l'ERAP, ampliando le fattispecie previste. Attualmente la bozza del nuovo codice di comportamento, già redatta, è stata inviata lo scorso dicembre al COCIV per il prescritto parere e la sua approvazione è stata inserita come obiettivo nel piano della performance 2018.

Le misure per la tutela del *whistleblower*

- La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ha visto recentemente profonde innovazioni, in quanto l'art. 1 comma 1, della Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha sostituito completamente il testo dell'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001.
- La tutela del segnalante oggi si esplica, tra l'altro, mediante:
 - 1) Impossibilità per il *whistleblower* di essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
 - 2) Impossibilità di rivelare l'identità del segnalante.
 - 3) Impossibilità di sottoporre la segnalazione all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 - 4) Obbligo di reintegrare nel posto di lavoro il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione.

LA TRASPARENZA

È lo strumento principe della prevenzione della corruzione

TRASPARENZA =
PUBBLICO

PUBBLICO =
PARTECIPAZIONE E
CONTROLLO

Sin dagli albori della nostra civiltà, **tutte le funzioni pubbliche** sono state svolte nella piazza principale della cittadina, affinché **tutto il popolo potesse partecipare alle decisioni** di interesse comune e **controllare il comportamento delle autorità.**

Così avveniva nell'*agorà* dell'antica Grecia e nel *foro* romano.

**PUBBLICITÀ DELLE
DECISIONI E DEI
PROCESSI
E
L'AMMINISTRAZIONE?**

- Sono **pubbliche** le sedute in cui i rappresentanti del popolo assumono le **decisioni per la collettività** (*potere legislativo*, es. Parlamento, Assemblea Regionale).
- Sono **pubblici i processi** (*potere giudiziario*, es. Tribunale, Cassazione, TAR)
- Il *potere esecutivo* ? Solo i Consigli degli enti territoriali sono pubblici. Tutta **l'attività amministrativa** restante, fino a poco tempo fa, era coperta dal **segreto d'ufficio**.

TRASPARENZA COME BENE PUBBLICO

La **trasparenza** oggi è la più importante chiave di lettura del rapporto effettivo tra cittadino e pubblica amministrazione.

È al contempo:

- **obiettivo** che deve essere raggiunto dall'amministrazione;
- **strumento** di verifica dei risultati ottenuti.

Costituisce un **livello essenziale delle prestazioni** che lo Stato deve garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.

La trasparenza dell'ERAP

- La trasparenza costituisce una misura fondamentale anche per la prevenzione della corruzione, e la sua natura trasversale la rende particolarmente importante per l'intero sistema.
- L'ERAP ha pertanto avviato e sviluppato nel tempo un metodo stabile e sistematico di raccolta e pubblicazione dei dati, al fine di promuovere la conoscenza, da parte dei cittadini e degli utenti, dell'azione e dell'organizzazione dell'ERAP, realizzando il sito web istituzionale <http://www.erap.marche.it>, ospitato dal sistema informatico regionale, che ha messo a disposizione l'interfaccia web per il caricamento dei dati.
- Il sito contiene anche la sezione “Amministrazione trasparente” (<http://www.erap.marche.it/amministrazione-trasparente>) secondo l'articolazione prevista dalla legge.

La trasparenza dell'ERAP

Le novità dal 2017

- Nel 2017 il sito web istituzionale è divenuto <http://www.erapmarche.it> e non è più ospitato dal sistema informatico regionale, ma da un server facente parte del *data center* dell'Ente. Anche la sezione “Amministrazione trasparente” è ora all'indirizzo <http://www.erapmarche.it/>

amministrazione-trasparente

- La trasparenza assume dunque il profilo dell'accessibilità all'organizzazione, alle funzioni istituzionali, ai servizi offerti ed ai prodotti realizzati.

ACCESSO GENERALIZZATO

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha modificato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (decreto trasparenza) introducendo, tra l'altro, una nuova tipologia di accesso. L'articolo 5, comma 2, del decreto trasparenza prevede infatti che **"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni**, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis".

**ACCESSO
GENERALIZZATO**

**ACCESSO DOCUMENTALE
E ACCESSO CIVICO**

Tale nuova tipologia di accesso (c.d. **accesso generalizzato**) si affianca alle altre due tipologie già presenti nell'ordinamento: l'accesso previsto dall'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (**accesso documentale**) e quello previsto dal 'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013 (**accesso civico**).

Accesso civico a dati e documenti

Art. 5 D.Lgs. N. 33/2013 e s.m.i.

Chiamato *FOIA* sulla scorta del *Freedom Of Information Act* degli USA

L'ANAC distingue l'accesso in:

- **semplice** (art. 5, co. 1)
 - **generalizzato** (art. 5, co. 2)
- La ragione che ha spinto il legislatore ad introdurre l'accesso generalizzato risiede nell'intento di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". Il diritto di accesso civico generalizzato, ispirato ai principi del FOIA (Freedom Of Information Act di derivazione anglosassone), dove la riservatezza e il segreto sono le eccezioni e il diritto all'informazione e la trasparenza la regola di base, può essere esercitato da chiunque, prescinde dalla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione. Limiti ed esclusioni alla richiesta di dati, documenti e informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione sono individuati dall'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013.

Accesso semplice (civico)

Art. 5 D.Lgs. N.
33/2013 e s.m.i.

*«1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di **pubblicare documenti, informazioni o dati** comporta il **diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione**».*

Accesso generalizzato

Art. 5 D.Lgs. N.
33/2013 e s.m.i.

«2. Allo scopo di favorire **forme diffuse di controllo** sul perseguimento delle **funzioni istituzionali** e sull'utilizzo delle **risorse pubbliche** e di promuovere la **partecipazione al dibattito pubblico**, chiunque ha diritto di **accedere ai dati e ai documenti** detenuti dalle pubbliche amministrazioni, **ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei **limiti** relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto **previsto dall'articolo 5-bis.**»

Delibera ANAC n. 1309/2016

Art. 5 D.Lgs. N.
33/2013 e s.m.i.

Per l'applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 97/2016, relativamente all'accesso generalizzato, è stata adottata da ANAC la deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 che contiene le *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"*. La deliberazione, in particolare, fornisce un quadro organico di riferimento in materia di accesso generalizzato e prevede che le amministrazioni si dotino di un regolamento interno che disciplini i profili applicativi e di un **"Registro degli accessi"** da pubblicare nella sezione ***Amministrazione trasparente***, con cadenza semestrale, previo oscuramento di dati personali eventualmente presenti. Il Registro contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione.

Circolare del Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 2/2017

**Art. 5 D.Lgs. N.
33/2013 e s.m.i.**

Ulteriori indicazioni per l'attuazione delle norme
sull'accesso civico generalizzato sono contenute nella
Circolare del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 2/2017. Come precisato
nella Circolare ciascuna amministrazione può
disciplinare esclusivamente i profili procedurali e
organizzativi di carattere interno, pertanto negli indirizzi
organizzativi non si possono trattare questioni che
incidono sull'estensione del diritto, limiti o eccezioni al
principio di accessibilità. .

**DECRETO DEL
DIRETTORE
DELL'ERAP
MARCHE N.230
DEL 13.07.2017**

Con decreto n. 230 del 13.07.2017 il Direttore dell'ERAP Marche ha emanato indirizzi organizzativi e procedurali per l'attuazione dell'accesso civico di cui agli artt. 5 e 5 bis del d. lgs. 33/2013 e s.m.i. e l'istituzione del registro degli accessi

**DECRETO DEL
DIRETTORE
DELL'ERAP
MARCHE N.230
DEL 13.07.2017**

Con il citato decreto n. 230/2017

- è stato individuato il titolare del potere sostitutivo per le istanze di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- sono stati approvati i seguenti moduli, scaricabili dal sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, "accesso civico":
 - Modulo di richiesta di accesso civico;
 - Modulo di richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo;
 - Modulo di richiesta di accesso generalizzato c.d. foia;
 - Modulo di richiesta di riesame per diniego dell'accesso generalizzato o mancata risposta.
- è stato istituito il Registro degli Accessi mediante estrazione dei dati da PALEO ed aggiornamento con cadenza trimestrale; lo stesso viene pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, "accesso civico".

In sede regionale ed interregionale è emerso l'orientamento a disciplinare esclusivamente i profili relativi all'accesso di cui al d.lgs. 33/2013. Il Direttore ha condiviso, almeno in questa prima fase, questa posizione: pertanto gli indirizzi organizzativi e procedurali emanati non si occupano dell'accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 241/1990.

*Grazie
dell'attenzione.*



Maurizio Urbinati